

CORTE FEDERALE D'APPELLO DELLA FIDS
Comunicato Ufficiale 1/16
(già Commissione d'appello Federale)

Prefetto Avv. Mario Esposito	Presidente
Prof. Avv. Fabrizio Criscuolo	Componente effettivo
Avv. Erika Giorgini	Componente supplente

Nel procedimento n. RGPf 12/13 promosso con ricorso prot. n. 3518/14 del 5 gennaio 2016, notificato in pari data, avverso il Comunicato Ufficiale della Commissione Giudicante della F.I.D.S. n. 19/2015 da:

Giovanni Chiapperini [codice fiscale CHPGNN68L26L750C] nato a Roma il 5.05.1971, residente in Cecina (LI), Via Pisana Livornese, 23 ed elettivamente domiciliato in Livorno, Scali D'azelio 20 presso lo Studio dell'Avv. Filippo Di Rocca (filippodirocca@pec.ordine avvocatilivorno.it)

Reclamante

contro

Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.), con sede in Roma, Stadio Olimpico - Curva Sud, in persona del Presidente e l.r.p.t

A. FATTI E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

In virtù di deferimento della Procura Federale, la Commissione Giudicante, con provvedimento n. 19 del 22/12/2015, ha irrogato all'odierno reclamante, tesserato Giovanni Chiapperini, ritenuta anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 26, n. 2 del Regolamento di Giustizia e della recidiva, la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi 5 (cinque) giorni 10 (dieci).

L'istruttoria condotta in primo grado ha dimostrato, anche per *tabulas*: (i) che il sig. Giovanni Chiapperini fosse perfettamente consapevole della natura anche nazionale della competizione denominata "Trofeo Colombo", tanto che nella relazione di gara attestava espressamente, nello spazio riservato alla tipologia della gara, che la suddetta competizione fosse di tipo agonistico a livello nazionale

e internazionale; (ii) che il sig. Chiapperini abbia tentato, in ogni modo, di occultare errori al medesimo ascrivibili, nell'esercizio delle funzioni di Direttore di Gara della richiamata competizione, attraverso l'indicazione fittizia del sig. Temperini quale segretario di gara e il seguente invio della relazione di gara agli Uffici federali.

Nell'ambito del giudizio di primo grado, l'incolpato, oggi reclamante, ha sostenuto che la competizione "Trofeo Colombo" fosse di carattere e natura internazionale, non applicandosi il Regolamento dell'Attività Sportiva Federale (nella versione all'epoca vigente) e che, conseguentemente, non sussisteva alcuno degli obblighi previsti dalla normativa endofederale (compilazione e trasmissione relazione di gara, verifiche e vigilanza in relazione al modulo di "dichiarazione etico deontologica" etc.). La difesa dell'incolpato ha sostenuto, infine, che quest'ultimo, nell'esercizio delle funzioni di Direttore di Gara, può al massimo aver commesso una leggerezza avendo compilato una relazione di gara non dovuta, senza che ciò abbia arrecato alcun pregiudizio alla competizione e alla Federazione.

A fronte di tali argomenti difensivi, il Giudice di primo grado ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori al fine di acquisire le deposizioni di altri soggetti presenti alla competizione di cui trattasi.

All'esito di tale istruttoria, la Commissione Giudicante ha ritenuto pienamente provate le violazioni addebitate in sede disciplinare, accertando la responsabilità del sig. Chiapperini, nella sua funzione di Ufficiale di Gara «per aver agito in spregio all'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, all'art. 1 del Regolamento di Giustizia, all'art. 11 dello Statuto FIDS e all'art. 1.39.1 – già art. 1.19.1 – del RASF, e comminando la «sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi 5 e giorni 10 (pena base mesi tre, aumentata di un terzo per l'aggravante di cui all'art. 26. n. 2 R.G., oltre un ulteriore terzo per la recidiva)».

Avverso la decisione di primo grado, il sig. Giovanni Chiapperini ha interposto gravame, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione reclamata, sostenendo che: (i) sarebbe intervenuta la prescrizione delle infrazioni addebitate al Chiapperini; (ii) la decisione di primo grado sarebbe stata pronunciata in spregio al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la motivazione del provvedimento decisorio non prenderebbe alcuna posizione sui motivi posti a base del deferimento; (iii) nel merito: il sig. Temperini aveva effettivamente svolto mansioni tipiche del ruolo di segretario di gara; (iv) il Trofeo Colombo è una manifestazione a carattere internazionale, modellata su altre competizioni analoghe quali il German open Championship; (v) la decisione di

primo grado avrebbe inflitto sanzione non proporzionata all'importanza degli addebiti, tenuto conto anche delle sanzioni irrogate agli organizzatori della gara, nonché avrebbe ingiustamente applicato l'aggravante per la recidiva.

Stante la suddetta proposizione di gravame, la Corte Federale di Appello fissava l'udienza per il giorno 27 gennaio 2016, nel corso della quale il procuratore del reclamante, nel richiamare le difese e conclusioni già rassegnate, insisteva per l'accoglimento del gravame sulla scorta del motivo di impugnazione relativo alla intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare, anche alla luce del Regolamento di Giustizia FIDS nella sua versione attualmente vigente in applicazione del principio del *favor rei*. L'Ufficio della Procura federale si opponeva insistendo per l'applicazione del Regolamento di Giustizia vigente all'epoca dei fatti e osservava, altresì, la ricorrenza di molteplici cause di interruzione e sospensioni del procedimento tali da non poter far ritenere prescritto l'illecito.

La Corte federale di Appello riservava ogni provvedimento sull'istanza di sospensione. A scioglimento della riserva, in pari data, la Corte assumeva che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte dalla fissazione di una udienza di discussione ravvicinata. A tal fine, fissava nuova udienza per il 12 febbraio 2016, successivamente rinviata al 22 febbraio 2016.

Ascoltate nuovamente le parti, le quali hanno insistito nelle rispettive rassegnate conclusioni, la Corte ha riservato la decisione.

*

B. MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo del sig. Giovanni Chiapperini merita di essere accolto in relazione al motivo di impugnazione preliminare concernente l'intervenuta prescrizione della sanzione disciplinare irrogata dal Giudice di prime cure.

Alla vicenda oggetto del presente giudizio deve essere applicato il Regolamento di Giustizia vigente all'epoca della consumazione della violazione disciplinare contestata al reclamante.

In proposito, la suddetta normativa endofederale richiama, all'art. 33, la prescrizione quale causa di estinzione delle infrazioni e delle sanzioni; per poi dettarne, al successivo art. 34, una disciplina puntuale:

"1. Le infrazioni si prescrivono in due anni.

(...)

4. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

5. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente Regolamento. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

6. Sono cause interruttive:

a) l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale;

b) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore Federale per rendere l'interrogatorio;

c) la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;

d) la decisione di condanna;

e) la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.

7. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre un quarto.

8. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato".

Dunque, dal testo del Regolamento di Giustizia applicabile *ratione temporis* è inconfutabile, per un verso, che le infrazioni disciplinari debbano intendersi prescritte in due anni (comma 1) e che tale termine decorre dal giorno della consumazione dell'infrazione disciplinare contestata; per l'altro verso, che – anche qualora siano riscontrabili cause interruttive della prescrizione (come peraltro è pacifico nel caso che occupa la Corte) – comunque in nessun caso il termine di due anni può essere prolungato oltre un quarto (comma 7).

Orbene, all'esito dell'esame di tutta la documentazione versata agli atti del procedimento, avuto riguardo alla data di svolgimento del Trofeo Colombo (22-24 marzo 2013) e tenendosi conto anche degli atti interruttivi del procedimento, emerge il decorso di 2 anni e 6 mesi, dunque la prescrizione dell'infrazione disciplinare, con ogni conseguente effetto estintivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 34 del Regolamento di Giustizia nella versione *ratione temporis* applicabile.

Alla luce di quanto precede, il motivo di impugnazione interposto in via preliminare dal sig. Chiapperini, concernente l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare accertata dal Giudice di prime cure, merita di essere accolto, il che impedisce ogni ulteriore considerazione nel merito.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello (già Commissione Federale d'Appello)

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in parziale riforma della decisione della Commissione Giudicante FIDS di cui al Comunicato Ufficiale n. 19 del 22 dicembre 2015, accoglie il reclamo interposto dal sig. Giovanni Chiapperini con riferimento al motivo di impugnazione concernente l'intervenuta prescrizione dell'infrazione disciplinare contestata ed accertata, con ogni conseguente effetto estintivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 34 del Regolamento di Giustizia nella versione *ratione temporis* applicabile.

Conferma nel resto.

Così deciso in Roma, in data 8 marzo 2016 e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata.

Roma, 08/03/2016

F.to Mario Esposito

F.to Fabrizio Criscuolo

F.to Erika Giorgini